

STATUTO

Art. 1.

Denominazione e Principi generali

1. E' istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una fondazione sotto la denominazione "FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD-OVEST D'ITALIA", per brevità anche "Fondazione SLALA".

2. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale conseguito.

Art. 2.

Durata e Sede

1. La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio Generale. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio scopo.

2. La Fondazione ha sede nel Comune di Alessandria. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale potranno essere costituiti sul territorio nazionale sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali, delegazioni e uffici onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3.

Scopo

1. La Fondazione si prefigge di esercitare attività mirata allo studio e alla promozione del sistema logistico del Nord-Ovest dell'Italia, con particolare riferimento alle aree comprese nel territorio della provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e le aree a questi connesse, destinate a ricevere l'allocazione di insediamenti dedicati alla logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle persone e delle merci, esistenti o da realizzare, nonché per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai con-

nessi centri di smistamento.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà curare o favorire lo svolgimento - anche da parte di altri soggetti - di ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di qualsiasi natura finalizzata allo sviluppo dell'intero sistema di aree e di insediamenti rientranti nell'ambito territoriale sopra indicato, dedicati alla logistica, nonché delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle persone e delle merci, di "inland terminals" e piattaforme intermodali in genere, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dagli Enti pubblici e dalle Autorità amministrative all'uopo competenti. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi.

3. Per dare concreta attuazione al proprio scopo la Fondazione potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese da altri soggetti, pubblici e privati, con riferimento all'attuazione e all'esercizio dei predetti insediamenti logistici e vigilare affinché le attività promozionali e progettuali rientranti nel suddetto scopo siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitoli normalmente in uso presso gli Enti di volta in volta interessati.

4. Nell'ambito del proprio scopo istituzionale, la Fondazione potrà inoltre attivare ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per la realizzazione di insediamenti logistici, anche singolarmente considerati e compiere altresì quelle ulteriori operazioni ritenute utili al perseguimento dello scopo medesimo.

Art. 4.

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, la gestione, la locazione e l'amministrazione di beni immobili propri sia in Italia che all'estero, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta e la vendita di fabbricati civili, commerciali, industriali propri e di ogni altro genere;

d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

e. ricevere donazioni di natura immobiliare;

f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, anche benefit, cooperative e reti, nonché' partecipare a società del medesimo tipo;

h. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione;

i. erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;

j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5.

Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione indisponibile pari a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).

2. Dalle rendite derivanti dalla gestione finanziaria del patrimonio - attraverso criteri di sana e prudente gestione - sarà dedotto ed aggiunto allo stesso quanto necessario per mantenerne il valore reale invariato nel tempo.

Art. 7.

Fondo di gestione della Fondazione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Enti partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;

b) dai proventi delle attività esercitate dalla Fondazione, ritratti anche in dipendenza dell'esecuzione di convenzioni e contratti;

c) dalle rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;

d) da altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli Enti partecipanti alla Fondazione o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;

e) dai contributi di qualsiasi genere ricevuti da qualunque soggetto, pubblico o privato;

f) da eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

g) da eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;

h) da eventuali avanzi della gestione risultanti dai rendiconti d'esercizio regolarmente approvati;

i) da ogni altro ricavo, plusvalenza, utilità e guadagno, al netto dei costi ed oneri della gestione e delle eventuali minusvalenze o perdite di qualsiasi genere.

2. E' fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

Art. 8.

Esercizi finanziari e rendiconti

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con gli anni solari.

2. Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio Generale dovrà essere convocato per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione.

3. Il rendiconto è composto dagli stessi documenti che compongono il bilancio d'esercizio disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è predisposto - con gli

adeguamenti del caso - secondo gli stessi schemi e gli stessi principi di redazione e con l'adozione dei medesimi criteri di valutazione degli elementi patrimoniali ivi previsti.

4. Il rendiconto è corredato dalla relazione sulla gestione formata dal Consiglio Generale e dal rapporto dell'Organo di controllo.

5. Al fine di consentire all'Organo di controllo di estendere il proprio rapporto sul rendiconto in tempo utile, il progetto di rendiconto deve essere rimesso ai suoi componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale convocata per il suo esame e la sua approvazione.

6. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9.

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Sostenitori.

Art. 10.

Partecipanti Istituzionali

1. Sono "Partecipanti Istituzionali"

- a) gli Enti Pubblici;
- b) gli Enti con partecipazione a prevalenza pubblica;
- c) le Accademie e le Università.

2. I Partecipanti Istituzionali contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

3. I Partecipanti Istituzionali di cui alla sola lettera c) del comma precedente possono contribuire al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi di natura intellettuale in termini di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, analisi, studi e proposte progettuali, nonché altre attività similari sulla base delle specifiche competenze di tali enti.

Art. 11.

Partecipanti Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio Generale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

2. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il pe-

riodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12.

Prerogative e categorie predefinite di Partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

2. Il Consiglio Generale determina con proprio regolamento la suddivisione e il raggruppamento, oltre a quelli previsti nel seguente art. 13, dei Partecipanti Istituzionali e Sostenitori in categorie omogenee e preordinate di soggetti aderenti alla Fondazione e ne definisce diritti e doveri.

Art. 13.

Assemblee preordinate di Partecipanti sostenitori

1. Compongono specifiche e preordinate Assemblee i seguenti membri della Fondazione:

- a) le Fondazioni di origine bancaria aderenti sono membri dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;
- b) le Associazioni di categoria aderenti sono membri dell'Assemblea delle Associazioni di categoria;
- c) i Soggetti privati di natura commerciale aderenti sono membri dell'Assemblea dei privati economici;
- d) le Fondazioni private, le Imprese Sociali, i Consorzi, gli Enti del Terzo settore e altri Enti similari e/o di natura non commerciale aderenti sono membri dell'Assemblea delle Fondazioni private e altri Enti similari.

Art. 14.

Ammissione dei Partecipanti alla Fondazione

1. I Partecipanti Istituzionali di cui all'art. 10 nonché gli Enti riconducibili alle Assemblee preordinate di Partecipanti sostenitori di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 13, che intendano aderire alla Fondazione diventandone Partecipanti, devono presentare domanda di ammissione al Presidente il quale, dopo attenta istruttoria, comunica, entro 5 (cinque) giorni solari per il tramite della Segreteria, il relativo accoglimento o diniego. In caso di accoglimento, ai fini della decorrenza dell'adesione, fa fede la data della domanda di ammissione.

2. Gli Enti riconducibili all'Assemblea preordinata di Partecipanti sostenitori di cui alla lettera c) del precedente art. 13 che intendano aderire alla Fondazione diventandone Partecipanti, devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito all'entrata del nuovo Ente previa pronuncia dell'Assemblea di competenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale.

3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, le domande di ammissione giunte tra settembre e dicembre il cui versa-

mento dovuto è incassato dalla Fondazione entro il medesimo periodo hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

4. Il Consiglio Generale decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione.

6. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di estinzione, a qualsiasi titolo dovuta o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7. Il Regolamento dei Partecipanti, approvato dal Consiglio Generale, potrà prevedere ulteriori cause di esclusione.

Art. 15.

Diritti dei Partecipanti esclusi e receduti

1. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

2. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Art. 16.

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Generale;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente e i Vice Presidenti;
- d. l'Organo di Revisione.

Art. 17.

Consiglio Generale

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Generale costituito da:

- gli Enti pubblici aderenti;
- il Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria;
- il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni di categoria;

- il Presidente dell'Assemblea dei privati economici;

- il Presidente dell'Assemblea delle Fondazioni private e altri Enti simili.

2. I membri del Consiglio Generale contribuiscono alla sopravvivenza della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita con apposita delibera del Consiglio Generale.

3. I soggetti di cui al primo comma possono nominare il loro rappresentante in Consiglio Generale a seguito del versamento della quota di adesione alla Fondazione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita con apposita delibera del Consiglio Generale.

4. I membri del Consiglio Generale possono, in ogni momento, dichiarare di non voler più partecipare all'attività della Fondazione, dandone comunicazione al Consiglio Generale stesso e cessandone così di fare parte, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

5. Possono partecipare alle riunioni di Consiglio Generale, a seguito di espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri dell'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria, dell'Assemblea delle Associazioni di categoria e i membri dell'Assemblea delle Fondazioni private e altri Enti simili.

Art. 18.

Poteri, competenze e convocazioni del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le seguenti decisioni:

a) modificazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dello Statuto;

b) scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;

c) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un piano di spesa annuale contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun Ente deve contribuire alla spesa;

d) nomina e revoca del Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo eventuale compenso;

e) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 20, 1°, 2° e 3° comma;

f) determinazione degli eventuali compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) adozione dei provvedimenti necessari in caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

h) approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, della relazione sulla gestione e del bilancio preventivo.

2. Sono altresì di competenza del Consiglio Generale tutte le altre decisioni che non siano di spettanza del Consiglio di Amministrazione in base al presente statuto.

3. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio Generale è convocato con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica PEC spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere e a ciascun membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica PEC da spedirsi almeno quarantotto ore prima del giorno in cui è convocata la riunione medesima.

5. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno, per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Alle riunioni del Consiglio Generale potranno intervenire soggetti esterni a tale organo e soggetti aderenti alla Fondazione, appositamente invitati dal Presidente a parteciparvi.

9. Il Segretario delle riunioni del Consiglio Generale è nominato di volta in volta dai presenti, anche al di fuori dei suoi componenti, a meno che non sia nominato dal Consiglio stesso per un periodo determinato di tempo.

Art. 19.

Deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle comportanti la revisione dello statuto, lo scio-

glimento anticipato della Fondazione rispetto al termine di durata di cui all'art. 2, primo comma del presente statuto ovvero la proroga del termine medesimo, le quali devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica o loro delegati.

3. In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

4. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario.

Art. 20.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 7 (sette) membri designati da ciascun Ente aderente alla Fondazione - sulla base di quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale di cui al comma successivo - in forza di un criterio proporzionale computato rispetto ai contributi versati dagli Enti stessi, con una soglia minima di contributi fissati dal Consiglio Generale al di sotto della quale nessun Ente aderente ha diritto alla nomina di alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

2. La delibera del Consiglio Generale di cui al comma precedente deve chiaramente identificare:

- il numero complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo;
- il numero specifico dei membri del Consiglio di Amministrazione di spettanza di ciascun Ente aderente per il triennio successivo.

3. In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà di spettanza degli Enti pubblici aderenti alla Fondazione.

4. I Vice Presidenti, fino ad un massimo di 4 (quattro), sono indicati dal Presidente nel rispetto delle varie realtà territoriali rappresentate in Fondazione.

5. Il Presidente, i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio. Gli stessi sono rieleggibili.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o al Presidente e/o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e/o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone le attribuzioni e le modalità di esercizio, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili l'esame e l'approvazione del rendiconto né la predisposizione di modifiche al presente Statuto.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre revocati dall'Ente che li ha nominati che può, al-

tresi, disporre in qualsiasi evenienza la loro sostituzione.

8. In caso di morte o dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale ne prenderà atto invitando l'Ente competente a sostituire il Consigliere venuto meno. Nel frattempo, i quorum per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si determineranno sulla base del numero dei Consiglieri rimasti in carica.

Art. 21.

Poteri, competenze e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dello scopo istituzionale della stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) sovrintende alle funzioni organizzative, gestionali, amministrative, giuridiche, di sviluppo delle attività e di relazioni esterne e istituzionali della Fondazione stessa;

b) predispone il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio giunto a conclusione, la relazione sulla gestione ed il bilancio preventivo;

c) predispone e propone al Consiglio Generale il piano di spesa annuale contenente altresì la determinazione della misura in cui ciascun Ente dovrà contribuire alla spesa;

d) delibera in merito alle domande di ammissione di cui all'art. 14, comma 2, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale;

e) predispone e propone al Consiglio Generale le modifiche dello Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica PEC spedita almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo dell'Organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica PEC da spedirsi almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è convocata la riunione medesima.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia, nel luogo fissato nell'avviso di convocazione almeno due volte all'anno ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presie-

dute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere più anziano di età.

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Il Segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è nominato di volta in volta dai presenti, anche al di fuori dei suoi componenti, a meno che non sia nominato dal Consiglio stesso per un periodo determinato di tempo.

Art. 22.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario.

Art. 23.

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale sulla base di una terna di nomi predisposta dall'Assemblea delle Fondazioni di origine bancaria e sottoposta al Consiglio Generale.

2. Il Presidente della Fondazione:

- è anche il Presidente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- è il legale rappresentante della Fondazione;
- convoca le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; ne fissa l'ordine del giorno; cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede tali riunioni e regola lo svolgimento dei lavori; sottoscrive, unitamente al Segretario, i relativi verbali;
- cura che venga data attuazione alle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- presenta al Consiglio Generale il progetto di rendiconto

consuntivo e quello del bilancio preventivo, predisposti dal

Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende al generale andamento della Fondazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni medesime vengono esercitate dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

4. Spetta al Presidente della Fondazione la rappresentanza legale e negoziale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti - con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

5. La rappresentanza legale e negoziale della Fondazione può altresì essere conferita dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei Consiglieri delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti.

6. Il Presidente ha diritto a percepire un importo onnicomprensivo di emolumenti e rimborso spese forfettario pari e non oltre il contributo (o quota) di nr. 4 (quattro) soggetti privati di natura commerciale.

Art. 24.

Presidente onorario

1. E' Presidente Onorario a vita della Fondazione - fatte salve sue dimissioni - il suo ideatore e primo Fondatore, dott. Fabrizio Palenzona.

2. Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla sua funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente.

3. Il Presidente Onorario non appartiene ad alcun Organo sociale, non concorre alla determinazione di quorum costitutivi né deliberativi, non ha diritto di voto e la sua carica è svolta a titolo gratuito.

4. Il Presidente Onorario è invitato permanente alle adunanze dei Consigli Generali e dei Consigli di Amministrazione della Fondazione.

Art. 25.

Organo di Revisione

1. La Fondazione è controllata - per quanto attiene sia al controllo sulla legalità e sulla correttezza dell'amministrazione sia alla revisione legale dei conti - da un Collegio di Revisori, composto da tre Revisori legali effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti ovvero, in alternativa, da un Revisore unico - e funzionanti ai sensi di legge - nominati

dagli Enti camerali aderenti alla Fondazione, con deliberazione congiunta adottata sulla base delle nomine proposte dal Presidente.

2. I medesimi Enti camerali aderenti alla Fondazione determinano l'emolumento annuo dei Revisori legali effettivi e del Presidente del Collegio stesso ovvero del Revisore unico all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica.

3. I componenti del Collegio dei Revisori legali ovvero il Revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 26.

Scioglimento

1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

a) la scadenza del termine di durata, salvo che questo venga anticipatamente prorogato con deliberazione del Consiglio Generale;

b) il raggiungimento dello scopo istituzionale o l'intervenuta impossibilità di perseguirlo;

c) la deliberazione del Consiglio Generale di scioglimento anticipato rispetto al termine di durata;

d) la perdita del patrimonio senza che questo venga ricostituito in misura reputata sufficiente al perseguimento del proprio scopo istituzionale dal Consiglio Generale, entro novanta giorni dalla sua perenzione;

e) l'eventuale assoggettamento ad una procedura concorsuale.

2. Verificandosi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Generale deve assumere senza indugio i provvedimenti finalizzati alla liquidazione del patrimonio, primo fra i quali la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, le modalità di esercizio e il compenso.

3. Ove i provvedimenti finalizzati alla liquidazione non vengano tempestivamente deliberati dal Consiglio Generale, saranno assunti dal Presidente del Tribunale di Alessandria ad istanza del più diligente componente del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Generale e l'Organo di controllo rimarranno in carica fino alla chiusura della liquidazione per l'espletamento delle funzioni di rispettiva pertinenza.

Art. 27.

Devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio residuo dalla liquidazione della Fondazione dovrà essere devoluto dal liquidatore (o dai liquidatori) ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità - sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge - per scopi coerenti con lo scopo istituzionale indicato nel presente statuto, o comunque per scopi di promozione o di studio della logistica e dei trasporti ovvero mirati allo sviluppo di sistemi di logistica integrata.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponi-

bilità dei soggetti concedenti.

Art. 28.

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia, comunque concernente, anche in via accessoria o conseguenziale, la Fondazione e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione dello statuto, che possa instaurarsi tra la Fondazione medesima e i membri del Consiglio Generale e/o dell'Organo di controllo, come pure tra i membri del Consiglio Generale e/o quelli dell'Organo di controllo tra loro, sarà competente a decidere il Foro di Alessandria.

Art. 29.

Regolamenti interni

1. Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 30.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di fondazioni, ovvero a quelle espressamente richiamate nello statuto stesso.

F.to: CESARE ITALO ROSSINI

ELENA BOSIO

VALENTINA MORRONE

ALDO MARIANO notaio